

APPALTI PUBBLICI – LE SCADENZE PER I PAGAMENTI INDICATE NEL BANDO NON POSSONO SUBIRE DEROGHE PATTIZIE

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1728 del 21 marzo 2011, ha escluso che le amministrazioni pubbliche possano, in sede di stipulazione del contratto, pattuire accordi derogatori dei termini di pagamento con gli appaltatori e ha ribadito che le stesse devono attenersi al quadro normativa di riferimento, al contrario di quanto avviene nell'ambito degli appalti tra privati, dove sono possibili pattuizioni atte a regolare i tempi di versamento dei corrispettivi delle prestazioni.

Viene così sostanzialmente confermato un orientamento consolidato del massimo organo della giustizia amministrativa, che già in passato ha avuto modo di precisare che negli appalti pubblici i termini di pagamento devono necessariamente rispondere alla lettera della legge, atteso che l'individuazione delle modalità di pagamento costituisce un elemento che il bando di gara deve espressamente considerare, essendo previsto dall'art. 64 del dlgs 163/2006 (Codice degli appalti), che rinvia all'allegato IX A, e ciò in attuazione della normativa comunitaria.

Questo stesso orientamento (cfr. sentenza n. 469 del 2 febbraio 2010) ritiene che il termine di pagamento negli appalti pubblici deve necessariamente essere quello di 30 giorni dal ricevimento della fattura, ossia il termine tipico, contemplato nell'art. 4, co. 2 del dlgs 231/2002, che assurge a norma imperativa e in quanto tale rende nulle eventuali clausole derogatorie del bando.